

RISCOSSIONE

Tregua fiscale: le novità introdotte dal Decreto Bollette in sintesi

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365, Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365

Master di specializzazione

ACCERTAMENTO FISCALE NEL REDDITO D'IMPRESA E DEL LAVORO AUTONOMO

[Scopri di più >](#)

Il **Consiglio dei Ministri** ha approvato il c.d. “**Decreto Bollette**”, il cui testo è stato diffuso in bozza.

Si riassumono, nel prospetto di sintesi che segue, le principali misure previste in **ambito fiscale**, riguardanti, nello specifico, le disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio in materia di “**Tregua fiscale**”.

- | | |
|--|--|
| Tregua fiscale: nuovi termini | Viene previsto uno slittamento dei termini per le principali misure introdotte dalla Legge di bilancio 2023.
Sanatoria delle irregolarità formali: il nuovo termine è fissato al 31.10.2023 (in luogo del 31.03.2023).
Ravvedimento speciale: il nuovo termine è stabilito al 30.09.2023 (in luogo del precedente termine del 31.03.2023). Vengono rivisti anche i termini di versamento in caso di opzione per la rateazione, prevedendo le scadenze del 31.10.2023, 30.11.2023, 20.12.2023, 31.03.2024, 30.06.2024, il 30.09.2024 e il 2012.2024 . Restano dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.
Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione: il termine, prima fissato al 30.06.2023, è stato differito al 30.09.2023 . |
| Definizione agevolata delle liti pendenti | Il termine per presentare la domanda e pagare gli importi dovuti nel caso di definizione agevolata delle liti pendenti viene differito al 30.09.2023 , in luogo del precedente termine del 30.06.2023.
Vengono rivisti anche i termini per il pagamento in caso di opzione per la rateazione . Ferma restando la possibilità di richiedere un numero massimo di 20 rate , i termini per il versamento delle prime tre sono il 30.09.2023, il 31.10.2023 e il 20.12.2023, mentre le successive devono essere versate entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. |

Il Decreto rivede, di conseguenza, tutta una serie di **termini connessi a quello di iniziale presentazione della domanda**.

A tal proposito si ricorda che le controversie definibili sono **sospese** su richiesta del contribuente; la sospensione, in passato, era prevista fino al 10.07.2023, mentre il nuovo termine stabilito è quello del **10.10.2023**.

Per le controversie definibili sono inoltre **sospesi i termini di impugnazione**: in passato la sospensione era prevista per nove mesi mentre il nuovo decreto prevede la sospensione per **undici mesi**.

Il termine per la definizione dell'accordo, inizialmente fissato al 30.06.2023, è stato differito al **30.09.2023**.

**Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
Ravvedimento speciale: norme di interpretazione autentica**

Con una **norma di interpretazione autentica** il legislatore conferma l'iniziale orientamento dell'Agenzia delle entrate, espresso nella [circolare 2/E/2023](#), secondo il quale **non risulta possibile beneficiare delle norme in materia di ravvedimento speciale nel caso di violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972**.

Viene inoltre precisato che, ferma restando l'**esclusione** dalla regolarizzazione per le **violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale**, sono comunque **ricomprese** le violazioni relative:

- ai **redditi di fonte estera**,
- all'**Ivie** e all'**Ivafe**,

se **non rilevabili ai sensi dell'[articolo 36-bis D.P.R. 600/1973](#), nonostante la violazione degli obblighi di monitoraggio**.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, **divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023**, sono **definibili entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore del nuovo Decreto.

Viene quindi prevista una "**riapertura**" dei termini per gli atti diventati definitivi nel periodo indicato, nonostante l'espresso richiamo al rispetto dei termini ordinari per la definizione nella Legge di bilancio.

Accertamenti con adesione relativi a pvc

Come noto, la Legge di bilancio ha previsto la **definizione agevolata per gli accertamenti con adesione relativi a pvc consegnati entro la data del 31 marzo 2023**; con norma di interpretazione autentica viene chiarito che la definizione agevolata in esame si applica anche all'**accertamento con adesione** relativo agli **avvisi di accertamento notificati successivamente al 31 marzo** sulla base delle **risultanze dei predetti processi verbali**.

Rateazioni con sanzioni ridotte per le acquiscenze non agevolate

Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione **definiti in acquesenza**, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore del decreto è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere **rideterminati**, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio in materia di **definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento**.